

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XLV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRILLI

INDI

DEL PRESIDENTE LA MALFA

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge di iniziativa dei senatori Gavina e Bivolotti (Discussione e approvazione):		
Abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, sulla applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (849).	520	
PRESIDENTE	520, 521	
CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i>	520, 521	
MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	521	
Disegno di legge (Seguito della discussione e non approvazione):		
Franchigia da dazio e da diritto di licenza di quintali 3.400.000 di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). (<i>Urgenza</i>). (946)	522	
PRESIDENTE	522, 524	
VICENTINI, <i>Relatore</i>	522, 523, 524	
TROISI	522	
SAGGIN	523	
BARBINA	523	
		TREMELLONI 523
		VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 523, 524
		CAVALLARI 523, 524
		CORBINO 524
		LA MALFA 524
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):
		Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata. (947) 525
		PRESIDENTE 525, 528, 529, 530, 531, 532
		SCOCA, <i>Relatore</i> 525, 526, 527, 528, 529, 531, 532
		CAVALLARI 526, 527, 529, 530, 531, 532
		PETRILLI 527, 528
		VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 527, 528, 529, 530, 531, 532
		TROISI 528, 530, 532
		BARBINA 528, 529
		SAGGIN 528, 530, 531
		NITTI 528
		MANNIRONI 529, 530
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 532
		La seduta comincia alle 9.
		MARTINELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.
		(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Gavina e Bibolotti: Abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, sulla applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio. (849) (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Gavina e Bibolotti: Abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, sulla applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio.

Invito il relatore onorevole Castelli Avolio a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge che è stato già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, ci siamo già occupati di questa proposta di legge nella seduta della Commissione in sede referente del 9 corrente. Tale provvedimento tende alla abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, il quale stabilisce che, in caso di infortunio patito dai dipendenti dello Stato, a causa di servizio, venga concessa la pensione come indennizzo.

Noi abbiamo detto che, così facendo, si confondevano due concetti giuridici, e cioè l'indennizzo conseguente all'infortunio patito (malattia o lesione) che attiene al concetto di danno; poi il diritto alla pensione, che scaturisce dal fatto stesso che l'impiegato abbia servito l'Amministrazione per un determinato numero di anni.

Sostanzialmente, rilevammo che, anche dal punto di vista sistematico e della giustizia sostanziale, la proposta di legge è fondata; senonché rinviammo la discussione per esaminare la proposta fatta dal Ministero del tesoro, il quale — come ricorderete — ha proposto che sia abrogata la disposizione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, e che a questa disposizione ne vengano sostituite altre nuove: cioè che la legge stessa sia formulata in questo modo: « Il diritto dei dipendenti dello Stato e loro famiglie, al trattamento privilegiato o speciale di quiescenza,

non esclude il diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione. L'Amministrazione e il giudice, nel determinare l'indennità di risarcimento, terranno equo conto del trattamento di privilegio o speciale, se già liquidato.

« Qualora all'atto della liquidazione del trattamento di cui al comma precedente, l'indennità per risarcimento dei danni sia stata già concessa, questa, per la parte dovuta al titolare di entrambi i diritti, è portata in detrazione al trattamento stesso, sotto forma di rendita vitalizia ».

Come i colleghi hanno potuto rilevare dalla lettura di queste disposizioni formulate dal Ministero del tesoro, e precisamente dalla Ragioneria generale dello Stato, in principio vengono ammessi due diritti concorrenti e cioè si fa salvo il diritto all'indennizzo come conseguenza diretta dell'infortunio patito; però questo diritto viene messo in concorrenza con la liquidazione della pensione e, se la pensione è stata liquidata, c'è una certa riduzione nell'ammontare dell'indennizzo.

Credo che la Commissione finanze e tesoro sia d'accordo nel distinguere le due questioni e le conseguenze relative ai due diritti che ne derivano; cioè l'impiegato che abbia subito un infortunio deve avere diritto all'indennizzo per l'infortunio medesimo. Che poi questo impiegato abbia diritto anche alla liquidazione della pensione ciò deriva dal fatto della permanenza dell'impiegato nell'Amministrazione per un determinato numero di anni. Se la Commissione accetta il principio delle due liquidazioni che hanno natura ed effetto giuridico diversi, mi dichiarerei contrario all'accoglimento della proposta fatta dall'Amministrazione suddetta, la quale confonderebbe ancora questi due diritti e le conseguenze patrimoniali relative. Invece credo che sia logico, anche ai fini della sistematica giuridica, aderire alla proposta dei senatori Gavina e Bibolotti, alla quale, in sostanza, aderisce anche l'Amministrazione.

Ma a questo punto debbo aggiungere che la proposta dei suddetti senatori è incompleta perché non è soltanto il regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, il quale ha stabilito che in luogo dell'indennizzo in seguito ad infortunio sia concesso il trattamento di pensione, ma bisogna anche risalire alle disposizioni del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, tuttora in vigore, il quale stabiliva che « con le disposizioni contenute nel testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle leggi sulle pensioni, e con le norme successivamente emanate in materia di pensioni privile-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

giate, si intende completamente regolato qualsiasi diritto dell'impiegato civile o militare che, nell'esercizio o in occasione delle sue funzioni, abbia riportato ferite o contratto infermità che lo rendano inabile ad ulteriore servizio, e quelli degli aventi diritto in caso di morte dell'impiegato in servizio, o in conseguenza del servizio stesso, qualunque sia stata la causa dell'infortunio ».

Per evitare di giungere alla stessa conclusione che vorremmo evitare, proporrei alla Commissione di approvare l'articolo unico della proposta di legge dei senatori Gavina e Bibolotti, integrandolo con la menzione anche del citato decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, il quale deve essere anche abrogato, perché abrogandosi soltanto le disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, si potrebbe ritenere che rimanessero ferme le disposizioni contenute nell'altra legge. Quindi, l'articolo unico dovrebbe essere così modificato: « Le disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, e quelle del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, sono abrogate ». Naturalmente dovrebbe essere modificato anche il titolo del provvedimento.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno sentito, il relatore ha fatto presente che non ritiene di potere accogliere la proposta del Ministero del tesoro; nello stesso tempo propone un emendamento aggiuntivo all'articolo unico della proposta di legge.

Con un primo emendamento di carattere formale, il relatore propone che si dica che oltre all'abrogazione della legge del 1936, si aggiunga anche la espressa abrogazione di un altro provvedimento legislativo, perché altrimenti se non si facesse menzione dell'abrogazione del decreto dell'ottobre 1915, abrogandosi la legge del 1936, quel decreto resterebbe in vigore e con esso una disposizione che è contraria allo scopo che ha indotto i due senatori ad avanzare la proposta di legge e per cui il Senato ha dato la sua approvazione.

Questo è il primo punto della discussione. Il relatore chiede se su questo punto di carattere formale vi sia qualcuno degli onorevoli colleghi che intenda fare qualche rilievo.

Secondo punto: i colleghi hanno inteso qual'è il pensiero del Ministero del tesoro e cioè: sta bene che si abroghino le disposizioni del 1936 — e, aggiungiamo noi, del 1915 — sta bene che non si ritenga assorbente di tutti i danni che ha dovuto sopportare il dipendente dello Stato per effetto di un evento dipendente da cause di servizio attraverso la

sola liquidazione della pensione privilegiata o speciale, però — soggiunge il Ministero — bisogna tener conto della liquidazione privilegiata o speciale allorché il giudice liquida l'indennizzo e, se l'indennizzo è liquidato prima della concessione della pensione privilegiata o speciale bisogna che, quando sia liquidato l'indennizzo del giudice, ci sia una specie di riserva destinata a tener conto della concessione di questo indennizzo, allorché verrà poi liquidata la pensione privilegiata o speciale; il relatore invece ha detto la ragione per cui questa proposta del Ministero del tesoro non ritiene possa essere approvata.

CASTELLI AVOLIO, Relatore. Sul merito la Commissione era d'accordo.

MALVESTITI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi rimetto a quanto la Commissione disporrà in merito al provvedimento.

CASTELLI AVOLIO, Relatore. Essendo tuttora in vigore la disposizione di legge del 1936, nel caso di infortunio, anziché concedere la pensione ordinaria — perché può darsi che non competa la pensione ordinaria — in vista della malattia o dell'infortunio patito, si concede la pensione privilegiata; si fa cioè questo trattamento speciale, ma non si tiene conto della pensione ordinaria, perché si considera assorbita dalla pensione privilegiata. Invece ora si intende ritornare, ai principi generali, cioè indennizzo per danni fisici, indennizzo che ha causa particolare nell'infortunio patito e poi la pensione che presuppone il servizio all'Amministrazione per un determinato numero di anni. Quindi la cosa è messa sopra un terreno di giustizia sostanziale, tenendo distinti i due titoli diversi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti la proposta del relatore di integrare dal punto di vista formale l'articolo unico che verrebbe ad essere così formulato:

« Le disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126 e quelle del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, sono abrogate ».

S'intende che la menzione dell'abrogazione del decreto 21 ottobre 1915, n. 1558, sarà introdotta anche nel titolo del disegno di legge.

(È approvato).

Il provvedimento sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

Seguito della discussione del disegno di legge: Franchigia da dazio e da diritto di licenza di quintali 3.400.000 di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). (Urgenza). (946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Franchigia da dazio e da diritto di licenza di quintali 3.400.000 di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

Rammento che la Commissione ha sospeso nella seduta di ieri la discussione di questo disegno di legge ed ha dato incarico al relatore onorevole Vicentini di assumere maggiori informazioni in special modo su alcuni dati di carattere tecnico. Se il relatore ha potuto ottenere gli elementi richiesti dalla Commissione, lo invito a riferire.

VICENTINI, *Relatore*. La concessione di franchigia doganale di cui al disegno di legge che è sottoposto al nostro esame rimonta al 1934 e riguardava, prima solo il particolare settore della carta, per cui vennero stabiliti i contingenti seguenti:

per il 1934 decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082, quintali 800.000;

per il 1935, decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 177, quintali 1.200.000.

Tale contingente rimase fermo fino al 1938, perché, per l'anno seguente, quando sorse la possibilità della utilizzazione del legno anche per la fabbricazione di cellulosa chimica, destinata alla produzione di rayon, il contingente venne così aumentato:

per il 1939, legge 30 novembre 1939, n. 1842, quintali 1.800.000;

per il 1940, legge 21 giugno 1940, n. 797, quintali 4.100.000;

per il 1941, legge 25 luglio 1941, n. 923, quintali 4.100.000;

per il 1942, legge 3 aprile 1942, n. 422, quintali 4.100.000;

per il 1943, legge 22 marzo 1943, n. 282, quintali 4.100.000.

Di recente, con la legge 12 ottobre 1949, n. 722, il contingente è stato fissato, per il 1949, in quintali 1.200.000, da utilizzare soltanto per la cellulosa chimica da rayon.

I contingenti fissati come sopra, in relazione alla necessità dei due settori industriali, sono stati regolarmente assegnati.

Risulta peraltro che, dato il ritardo del perfezionamento del provvedimento legislativo, per l'anno 1949, il contingente di quintali 1.200.000 non è stato totalmente fruito (ne sono stati importati solo 500.000 quintali).

Le ragioni che consigliano la importazione dall'estero di detto legno risiedono, giusto quanto ha dichiarato anche il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nella opportunità di difendere il patrimonio boschivo nazionale ridotto fortemente dalle vicende belliche nonché dalla necessità di affrancare la nazione dalla importazione di cellulosa che avrebbe comportato maggiore esborso valutario.

In proposito va considerato che la cellulosa — pasta di legno — soggetta al dazio doganale di lire 7,35 al quintale, per le provenienze da nazioni ammesse al godimento della clausola della nazione più favorita, è esente dal dazio stesso.

Epperò, per la importazione del legno, mentre riduce l'esborso di valuta, si dà modo agli stabilimenti di sfruttare le proprie attrezzature con impiego cospicuo di mano d'opera italiana.

Il legno, oltre che per la fabbricazione della cellulosa chimica, destinata alla produzione di rayon, viene utilizzato anche per ottenere principalmente carta da giornali o carta corrente, perché per la produzione di carte fini, non conviene partire dal legno, essendo più economico impiegare direttamente la cellulosa proveniente dall'estero che, come si è detto in precedenza, è esente da dazio.

Più particolarmente, per quanto riguarda l'industria tessile, già negli anni precedenti la guerra, si è raggiunta la produzione di 48 mila tonnellate di rayon, e, per il 1950, si ha in programma di raggiungere le 60 mila tonnellate, le quali si otterranno, oltre che dall'impiego di legno estero, anche dall'impiego di canna di produzione nazionale.

Da accertamenti eseguiti, il valore del legno rozzo, che secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica risulta essere di lire 1408 al quintale, è, invece, di lire 780 al massimo.

Trattasi, invero, di tronchetti di pioppo di dimensioni limitate, non suscettibili di altro utile sfruttamento, se non per legna da ardere, la quale, nel mercato al minuto interno, non supera le lire 1000 di valore.

Queste sono le notizie che ieri mi sono state chieste; proporrei nuovamente alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge che è anche importante, come abbiamo ieri letto sui giornali finanziari milanesi; esso offre alla Snia Viscosa la possibilità di difendere il proprio prodotto sui mercati esteri.

TROISI. Osservo che le aziende giornalistiche, che si trovano in condizioni difficili, si potranno avvantaggiare da questo provve-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

dimento potendo avere carta a condizioni più economiche.

SAGGIN. Mi sembrava che ieri il nostro presidente si preoccupasse di conoscere con precisione la qualità e la quantità della carta che esportiamo.

Il relatore ci ha dato quei dati, ma non ci ha risposto con precisione alla domanda che ha fatto ieri il presidente, perché il motivo del rinvio della discussione, in gran parte era quello ora accennato.

VICENTINI, *Relatore*. Il motivo della richiesta era di conoscere la ragione che aveva determinato questo provvedimento; in secondo luogo anche quello della esportazione.

Debbo far presente all'onorevole collega che non esportiamo carta da giornali. Proprio per la carta da giornali c'è presso la Commissione speciale costituita per i provvedimenti a favore della stampa, un disegno di legge che provvederebbe ad un aumento della imposta sull'entrata su tutto il consumo della carta all'interno del paese, compresa quella ammessa alla importazione, per alleggerire il peso sul costo della carta da giornali, che è fatta esclusivamente con pasta di legno.

Attualmente il prezzo internazionale della suddetta carta da giornali è di lire 90, quello della produzione interna è di 108. Quindi, attraverso l'Ente cellulosa, attraverso altre provvidenze, cioè importazione diretta, favoreggiamento da parte dell'ente dell'immagazzinaggio e perciò anticipi necessari per la fornitura di carta a tutti i giornali senza che i medesimi abbiano questo onere, si cerca di ridurre il dislivello esistente fra il prezzo internazionale ed il prezzo interno di 108 lire.

BARBINA. Il relatore ha terminato la sua relazione, dicendo che si tratta di difendere anche la Snia Viscosa, perché possa continuare nella sua produzione e sostenere la concorrenza estera. Pare che la Snia Viscosa usi poco il legno rozzo perché ha piantagioni proprie. Da queste ricava il legno per adoperarlo nella fabbricazione del rayon, né si è mai saputo che questa industria sia in crisi o che nel mercato internazionale ci siano altri che possano farle concorrenza. Qual'è lo scopo di questo alleggerimento che si concede alla Snia Viscosa?

VICENTINI, *Relatore*. Potevo anche tacerlo, perché è una notizia apparsa su un giornale di ieri. Si tratta di una difesa dopo il terremoto monetario avvenuto all'estero. Non so se sia la sola Snia Viscosa a fruirne o anche altre che utilizzano questa pasta di legno. L'ho detto a titolo indicativo. Questo disegno

di legge può consolidare la nostra posizione sui mercati esteri.

TREMELLONI. Chiederei se sia proprio il caso di determinare una cifra fissa di contingente, perché i casi sono due: o questa cifra è inferiore al fabbisogno — ed in questo caso noi creiamo delle licenze e quindi delle rendite per chi si può appropriare delle licenze medesime — o è superiore al fabbisogno ed in questo caso potrebbe anche non esserci nessun contingente.

Domando se non sia il caso di abolire la cifra del contingente.

VANONI, *Ministro delle finanze*. È difficile che lo stesso prodotto possa essere destinato anche ad usi diversi da quello della cellulosa. Credo che in questi momenti particolari probabilmente non ci sarebbe convenienza ad utilizzare questi tronchetti come legna da ardere.

Ora, se noi applichiamo il sistema del contingente ed il sistema di esenzione pura e semplice al diritto di licenza, noi finiremmo per rinunciare ad una particolare protezione per legni diversi e per determinati usi.

Questo sistema risale al 1934, ed è stato seguito senza inconvenienti nel senso che si valuta dai Ministeri interessati, il fabbisogno delle industrie nazionali.

D'altra parte, che sia un sistema non troppo simpatico, sono il primo a riconoscerlo, tanto è vero che si è introdotta una limitazione temporanea, e gli uffici stanno studiando, appunto, la possibilità di eliminare questo sistema del contingente.

CAVALLARI. La carta da giornali è fornita da una o poche ditte oppure vi è forte concorrenza in questa industria?

VICENTINI, *Relatore*. Sono due le cartiere principali che forniscono la carta: la Burgo e le Cartiere Meridionali.

CAVALLARI. La carta fin qui aveva un determinato prezzo. Ora, la giustificazione di questo disegno sarebbe quella di giungere ad una diminuzione del costo della carta da giornali per rendere un beneficio al mercato interno.

Per far questo, però, a mio giudizio, bisogna risolvere il problema della franchigia dal dazio, nel senso che questa potrebbe non andare a vantaggio della collettività, ma a beneficio dei produttori.

Perché si è parlato di un quasi monopolio nella fornitura della carta da giornali, chi garantisce che queste aziende non si mettano d'accordo per mantenere determinati prezzi senza che se ne avvantaggi la collettività?

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

VANONI, *Ministro delle finanze*. Tutti sappiamo che c'è l'Ente nazionale della cellulosa il quale esercita una tutela in questo campo.

Gli effetti pratici sono quelli di contenere il prezzo della carta. Ci sarà, quindi, una ulteriore possibilità di intervento da parte dell'Ente della cellulosa, cioè di controllo del prezzo della carta.

CAVALLARI. Poiché l'approvazione è intesa unicamente nei riflessi dei vantaggi che da questo disegno di legge potranno derivare alla collettività, io credo che sarebbe opportuno che la Commissione finanze e tesoro, nell'approvare questo disegno di legge, formulasse un voto nel senso che l'Ente per la cellulosa faccia in modo di giungere ad una regolamentazione del prezzo della carta.

VICENTINI, *Relatore*. Secondo me questa dichiarazione di voto sarebbe superflua in quanto la legge ha appunto lo scopo di stabilire un equilibrio tra prezzo interno e prezzo internazionale, e poi c'è, comunque, il controllo dell'Ente della cellulosa, come ha ricordato anche l'onorevole Ministro delle finanze.

CAVALLARI. L'approvazione dei colleghi della mia parte politica è comunque subordinata alla approvazione del voto di cui ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Metteremo poi in votazione il voto espresso dall'onorevole Cavallari. Prego intanto l'onorevole Cavallari di formulare questo suo voto per iscritto.

CAVALLARI. Il mio voto sarebbe il seguente:

« La Commissione finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge riguardante la franchigia da dazio e da diritto di licenza di quintali 3.400.000 di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), fa voti affinché l'Ente per la cellulosa faccia in modo che la franchigia di cui al disegno di legge stesso, porti ad una diminuzione del prezzo della carta fabbricata ai sensi del detto disegno di legge ».

PRESIDENTE. Mi sembra che questo voto vada un po' al di là di quanto si propone il disegno di legge stesso.

CORBINO. Si potrebbe dire: « ... tenga presente, agli effetti del provvedimento, la determinazione del prezzo della carta ».

LA MALFA. Dichiaro che non voterò l'ordine del giorno, perché avevo già qualche dubbio sul fatto che si dovesse concedere o

meno questa franchigia relativamente al prezzo della carta.

La Commissione non deve, a mio giudizio, esprimere un voto inteso a diminuire il prezzo della carta (il che in sostanza sarebbe un voto platonico); ma se ha la preoccupazione che attraverso il provvedimento si possa, da parte di qualcuno, costituire una rendita, non dovrebbe approvare la concessione della franchigia. Qui è il problema. Bisogna evitare, in altri termini, che si costituiscano delle posizioni di privilegio.

PRESIDENTE. Con il voto non è che si chiede all'ente della cellulosa che diminuisca il prezzo della carta, bensì che tenga presente questa legge ai fini della determinazione di tale prezzo.

LA MALFA. Ma nel senso di una diminuzione; ossia riteniamo che attraverso questa franchigia si possa giungere ad una diminuzione del prezzo.

Ora, io sono sempre perplesso della estensione da dare a queste esenzioni dal punto di vista fiscale, perché, evidentemente, si danneggia il bilancio dello Stato, diminuendone l'entrata.

Rispetto l'opinione del ministro che ha presentato il provvedimento, ma quando non c'è alcuna necessità di difendere il mercato interno da quello internazionale, mi sembra doveroso non rinunciare ad una maggiore entrata.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo unico:

« Per l'anno 1950 è consentita la importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di quintali 3.400.000 di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), sotto la osservanza delle norme e condizioni di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082 ».

Poiché nessuno chiede di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Metto in votazione il voto dell'onorevole Cavallari definitivamente così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro nell'approvare il disegno di legge n. 946, fa voti affinché l'Ente per la cellulosa tenga presente questa legge ai fini della determinazione del prezzo della carta.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

Discussione del disegno di legge: Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata. (947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

Invito il relatore onorevole Scoca ad esporre la sua relazione.

SCOCA, *Relatore*. L'anno scorso noi approvammo il disegno di legge, che poi divenne la legge 7 gennaio 1949, n. 1, nella quale erano contenuti gli articoli 6 e 7 concernenti disposizioni circa l'imposta sull'entrata sui prodotti tessili. Con l'articolo 6 si riduceva dal 3 al 2 per cento, limitatamente al periodo che andava fino al 31 dicembre 1949, l'imposta generale sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili che erano elencati nella tabella allegato A.

Con l'articolo 7 si stabiliva che non costituissero entrata imponibile la vendita dei prodotti tessili (filati) elencati nella tabella allegato B, al fabbricante di tessuti che li avesse impiegati direttamente nella propria industria.

L'esperienza fatta durante l'anno che sta per finire ha dato, per quanto si asserisce nella relazione ministeriale, buoni risultati, ragione per cui si propone che le disposizioni degli articoli 6 e 7 siano prorogate per un altro anno e cioè al 31 dicembre 1950. Con l'occasione si propone, però, che la tabella allegato A non rimanga puramente e semplicemente quella che era allegata al precedente provvedimento legislativo, ma la si completi con l'inclusione di altri prodotti che l'anno scorso rimasero esclusi, prodotti di origine vegetale per i quali esiste la stessa ragione di fare uguale trattamento.

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce una nuova norma che integra il regime già fissato dal precedente provvedimento, stabilendosi che i corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili, di cui alla tabella allegato A, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano compresi nella tabella stessa, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

A questo argomento si riferisce il Titolo I del disegno di legge. Il Titolo II, che comprende gli articoli 3 e 4, si riferisce alla tassazione dei marmi.

Per quanto riguarda l'imposta entrata su questo materiale, esiste attualmente una disparità di trattamento, perché mentre per i marmi apuani si applica una tassazione globale, che comprende sia l'imposta sull'entrata, sia altri tributi, le altre qualità di marmi sono soggette al trattamento ordinario.

Ora, questo provvedimento vuole avviare alla tassazione uniforme delle varie specie di marmi, da una parte, e dall'altra parte tener conto della situazione economica, della difficoltà di collocamento di queste nostre pietre di produzione nazionale e quindi si stabilisce che sia per il marmo in genere, compreso quello apuano, sia per le altre pietre che sostituiscono il marmo e che si adoperano per lo stesso uso, si applica l'imposta sull'entrata nella misura di lire 0,50 per cento dell'entrata imponibile.

Naturalmente anche qui ricorre quello che si riferisce all'ultimo comma: la tassazione nella stessa misura del 0,50 per cento dei corrispettivi pagati nella lavorazione presso terzi, quando questa lavorazione rientra nel normale ciclo lavorativo dell'industria marmifera e delle altre indicate nel precedente comma. Questo perché? La ragione fondamentale è sempre quella: cercare di stabilire un trattamento uniforme per i vari tipi di organizzazione industriale.

Il Titolo III si riferisce invece ad un argomento, vorrei dire, di carattere più generale. Qui si prende in considerazione la situazione più difficile in cui si trovano gli uffici di fronte a dichiarazioni insufficienti per quanto riguarda l'imposta sull'entrata, riscossa con il metodo dell'abbonamento, (quindi per imposta ragguagliata al volume degli affari) e si stabilisce che il contribuente possa essere ammesso a rettificare la propria dichiarazione fino al momento in cui la controversia arriva davanti alla Commissione. Fino a che questa non ne abbia cominciata la discussione, il contribuente può comporre, la contestazione che sorge con gli uffici finanziari. Si prevede, anche per facilitare la risoluzione delle contestazioni in corso, che la norma non abbia valore semplicemente per l'avvenire ma riguardi anche gli accertamenti in corso. Con l'articolo 6 si modifica la norma vigente, nel senso che ora, quando l'entrata determinata dalla commissione provinciale, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente, questi incorre in una sopratassa pari all'imposta sottratta, mentre con questa disposizione la sopratassa si riduce alla metà dell'imposta sottratta al fisco. A questa penalità si aggiunge

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

poi una pena pecuniaria che va da 200 lire a 40.000 lire.

L'articolo 7 riguarda la riduzione dell'imposta nella misura normale dal 3 per cento al 2 per cento per alcune categorie di entrate e cioè per le entrate derivanti dalle vendite effettuate in locali aperti al pubblico, oppure ambulaneamente, e per quelle conseguite dai pubblici esercizi ed anche per le entrate conseguite dai professionisti e dagli esercenti arti e mestieri.

Con questo articolo 7 finisce il Titolo III.

Il Titolo IV riguarda la facoltà data al ministro delle finanze di avvalersi dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, anche per il lievito destinato alla panificazione.

Questo articolo 10 autorizza il ministro delle finanze a disporre con propri decreti che le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi, dall'esercizio di trasporto di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissioni di borsa o cambiavalute, dall'esercizio di assicurazione del bestiame da parte di associazioni mutue, l'imposta sia corrisposta mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari e in base a dichiarazioni del soggetto, ovvero mediante l'applicazione di aliquota o quota condensata in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili.

Ora, con questo articolo 8 del disegno di legge in esame, si dà la facoltà al ministro di avvalersi del citato articolo 10 per quanto riguarda il lievito per panificazione.

Questo è il contenuto del suddetto disegno di legge.

Per quanto riguarda l'articolo 8 dovrei fare una proposta: credo che sia il caso di prendere in considerazione, avvalendoci di questa occasione, la posizione in cui si trova il gas metano relativamente all'imposta sull'entrata, in quanto che oggi il gas metano si trova in una situazione sperequata rispetto alla tassazione. In altri termini (forse sarà bene ricordarlo) in origine, quando l'imposta sull'entrata fu istituita, nel 1940, e successivamente fu assoggettato all'imposta *una tantum*. Senonché, al momento in cui si procedette alla rielaborazione delle norme, contenute nel decreto cui appartiene l'articolo 10, già letto, non si fece menzione del gas metano. Ora, è stato fatto presente che c'è una dispa-

rità di trattamento tributario, dato che in certi casi ricorre una unica tassazione, in quanto vi è un unico passaggio, in altri casi, come è quello in cui il gas metano viene adoperato dai piccoli consumatori, vi sono parecchi passaggi. In altri termini mi si fa presente che il quadro dei vari passaggi del gas metano può essere considerato così: un solo passaggio cioè dai produttori ai diretti consumatori ed in questo caso si avrebbe una unica tassazione; passaggio dai produttori ai distributori e dai distributori ai consumatori: due tassazioni; terzo caso: dai produttori ai metanodotti e da questi ai consumatori: due tassazioni; infine, una quarta posizione ossia dai produttori al metanodotto, dal metanodotto ai distributori e dai distributori ai consumatori: tre tassazioni. In quest'ultima ipotesi il gravame è più forte, perché l'imposta si ripete ad ogni passaggio.

Penso che questa situazione debba essere presa in considerazione, specialmente se si tiene conto che una volta furono soggetti al regime dell'*una tantum*, gli oli minerali, i carburanti ed i combustibili fossili nazionali. Cito questi generi perché mi pare abbiano una certa affinità per gli usi cui possono essere impiegati.

Ora, se si riconosce che sia motivo di giustizia applicare in ogni caso una tassazione uniforme, bisogna prendere in considerazione quello che avviene per quanto riguarda la tassazione del gas metano. Penso che si potrebbe risolvere, se il ministro consente, aggiungendo dove si contempla il lievito per panificazione anche il gas metano, e sarà il ministro a condensare le aliquote e vedere di applicare il metodo di tassazione dell'*una tantum*.

CAVALLARI. Una osservazione di carattere pregiudiziale.

Il provvedimento in esame, a mio parere, investe questioni di notevole importanza perché non si tratta unicamente di un perfezionamento di un provvedimento di una legge precedente: si tratta di questo e di altro, cioè di instaurare anche delle norme di notevole importanza. Per queste ragioni proporrei alla Commissione di chiedere il deferimento di questo provvedimento all'Assemblea.

SCOCA, *Relatore*. Io non ho difficoltà; anzi, vorrei che questi problemi fossero discussi ampiamente. Però vorrei ricordare all'onorevole Cavallari che siamo al 15 dicembre; alla fine dell'anno scade quel sistema di tassazione che approvammo l'altro giorno, almeno per quanto riguarda i prodotti tessili.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

Ora, se il disegno di legge lo portiamo in assemblea, non si arriverà ad approvarlo in tempo.

CAVALLARI. Possiamo far subito la proposta.

SCOCA, *Relatore*. Credo che, per quanto si possa far presto, non so se arriveremmo a tempo. Questa è l'unica osservazione che posso fare.

Faccio, altresì, notare che la parte più notevole è quella che riguarda i prodotti tessili. E, qui, si tratta soltanto di prorogare norme che abbiamo approvato l'anno scorso e che non hanno dato luogo ad inconvenienti. Per il resto non c'è urgenza. Per gli altri titoli non mi pare che ci sia la stessa urgenza del primo titolo. Si potrebbe pensare ad una eventuale divisione del provvedimento; ma non so se per i marmi la cosa sia così importante. L'unica preoccupazione che ho per i marmi è che può darsi che non siano compresi tutti i materiali che sono simili o hanno una funzione come quella del marmo. Non sono un competente, e non ho avuto alcuno che mi avesse potuto chiarire le idee. La pietra di Trani, ad esempio, è compresa? Chiarito questo equivoco, non so quale importanza fondamentale abbia la tassazione dei marmi.

PETRILLI. Vorrei sapere se le norme riguardanti i tessili abbiano determinato un maggior gettito delle entrate tributarie in relazione al sistema precedentemente in vigore.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non c'è dubbio: il provvedimento ha corrisposto alle esigenze che furono prospettate. Mentre nel 1948 il gettito era di 14-15 miliardi fino ad un massimo di 22 miliardi nel dicembre del 1948, dal gennaio 1949 in poi, abbiamo sempre avuto un gettito oscillante fra i 19 e i 23 miliardi.

Il disegno di legge che si propone, si muove nella stessa linea politica del provvedimento che fu approvato nel gennaio dell'anno scorso, cioè, stabilendo delle aliquote più accettabili per spingere più a fondo l'azione contro gli evasori.

Faccio comunque presente che se dovessimo avere un ritardo nell'applicazione del provvedimento, probabilmente noi ci troveremmo, nei primi quindici giorni del gennaio 1950, con una specie di *vacatio legis*; pertanto i contribuenti, non pagherebbero le aliquote e si allargherebbero le possibilità di evasione.

Prego, quindi, l'onorevole Cavallari di non insistere sulla sua pregiudiziale; faccio, altresì, presente che questo provvedimento è stato molto elaborato.

CAVALLARI. Per quanto riguarda la mia richiesta di deferire questo provvedimento

all'esame dell'Assemblea plenaria, sia dalla risposta dell'onorevole relatore, come anche da quella dell'onorevole ministro, mi sembra che i motivi che hanno determinato la richiesta non siano stati contestati nella sostanza.

Per quanto riguarda la urgenza prospettata, purtroppo, non è questa la prima volta in cui noi ci troviamo di fronte alla necessità di approvare, in sede legislativa, dei provvedimenti con la massima urgenza per il ritardo con cui sono stati portati alla Camera. Io debbo protestare contro questa consuetudine di esaminare i provvedimenti soltanto al lume della urgenza, più che dalla importanza o meno del disegno di legge. Non insisto, comunque, nella mia richiesta. Vorrei soltanto porre all'onorevole relatore e all'onorevole ministro, questa domanda: sono essi in grado oggi di poterci dire, per quanto attiene ai tessili ed ai marmi quale sia l'onere immediato che comportano le agevolazioni fiscali disposte per questi prodotti?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda i marmi, dovremmo avere un aumento, perché il regime dei marmi attuali è un regime che porta al pagamento di 30 centesimi per ogni quintale di marmo grezzo, e questo è comprensivo della imposta di ricchezza mobile, tassa di registro, ecc. Ora, con questa norma, verrebbe a finire il regime speciale precedentemente in vigore.

Mediamente, quindi, in questo settore noi dovremmo avere un maggior gettito di imposta.

Per quanto riguarda i tessili, la risposta l'ho già data prima: la riduzione della aliquota ha permesso una più larga repressione delle evasioni.

L'imposta sui filati è passata dai 14-15 miliardi dell'esercizio 1948, ai 23 miliardi dell'esercizio 1949, e noi abbiamo trasportato il maggior gettito a beneficio dell'imposta sulla entrata. Quindi, non si tratta qui, né di esenzione, né di alleggerimento, ma di un provvedimento tecnico più accurato che, riducendo la possibilità di evasione, dà una maggiore garanzia di applicazione.

Conclusione: posso tranquillamente dire che il provvedimento non determina nessuna contrazione del gettito dell'imposta sull'entrata, anzi continua a sviluppare quella formazione di basi che permette di prevedere un graduale incremento del gettito dell'imposta, perché, evidentemente, la imposta sull'entrata è fra tutte la più sensibile alle congiunture economiche. Quando gli affari si arrestano l'imposta dà un gettito ridotto. Tutte le

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

disposizioni contenute in questa legge tendono a portare un maggiore gettito tributario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

TITOLO I. PRODOTTI TESSILI

ART. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 1950.

Le tabelle allegato A e B alla detta legge sono sostituite con le tabelle A e B allegate alla presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato A, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano egualmente compresi nella tabella stessa, sono soggetti all'imposta sulla entrata nella misura del 2 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al titolo II, articolo 3:

TITOLO II. INDUSTRIA MARMIFERA

ART. 3.

Per gli atti economici concernenti il commercio del marmo, granito, serpentino, travertino, diorite, sienite, quarzite di Barge, trachite, porfido ed alabastro, in qualsiasi forma o grado di lavorazione, compresi gli oggetti fabbricati con l'impiego esclusivo dei detti prodotti e compresi altresì i sottoprodotti della lavorazione, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura di lire 0,50 per cento dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero degli accennati prodotti.

I corrispettivi pagati per le operazioni di lavorazione presso terzi, quando tali operazioni rientrino nel normale ciclo lavorativo dell'industria marmifera e delle altre pietre indicate al precedente primo comma, sono soggetti all'imposta in base alla aliquota del 0,50 per cento.

TROISI. Una volta che si fa l'elencazione di marmi, propongo un emendamento aggiuntivo, e cioè di includere anche la pietra di Trani. Mi risulta che anche questa nostra industria ha bisogno di essere incoraggiata.

BARBINA. Poiché l'onorevole relatore ha detto che nemmeno lui sa se questa elencazione sia perfetta, proporrei che al principio dell'articolo le parole « concernenti il commercio del marmo », fossero sostituite dalle altre « concernenti il commercio dei marmi », perché non sappiamo precisamente di che cosa può trattarsi. Nell'ultimo comma dell'articolo si dice: « ...quando tali operazioni rientrano nel normale ciclo lavorativo dell'industria marmifera e delle altre pietre indicate al precedente primo comma », mentre nel primo comma si parla di commercio del marmo, granito, serpentino, ecc. Che cosa vuol dire?

SCOCA, *Relatore*. Il travertino non è marmo.

SAGGIN. Si fa confusione fra pietre e marmi. La trachite non è un marmo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Prima di tutto non si tratta di una elencazione tassativa, ma puramente e semplicemente esemplificativa. Poi, questi termini sono stati suggeriti dai tecnici che evidentemente avevano interesse a comprendere il maggior numero possibile di queste pietre. In sostanza, mi pare che non vi è dubbio che qui sono comprese tutte le pietre pregiate.

NITTI. Sono favorevole al concetto espresso dall'onorevole Barbina, nel senso che certamente questa elencazione non è completa, e quindi si presta a confusione.

Abbiamo, ad esempio, due tipi di alabastro, uno che è calcareo e l'altro che è gessoso. Non si potrebbe dire marmo, bensì pietra destinata ad uso industriale.

PETRILLI. Mi pare che la elencazione sia fatta per categorie con riguardo alla formazione geologica della pietra e per termini commerciali e non per elencazione di singole pietre che ritengo sia impossibile data la varietà enorme delle pietre stesse. Quindi si tratta di vedere se una determinata pietra rientri in quella determinata categoria sia dal punto di vista della formazione geologica, sia dal punto di vista della nomenclatura commerciale ed industriale.

Sono convinto che le pietre di Trani e del Piceno rientrano nell'elencazione perché sono travertini e quindi possono essere classificate nella categoria di cui al primo comma dell'articolo 3.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

CAVALLARI. Desidererei conoscere quali siano le ragioni che hanno indotto il ministro proponente ad interpolare nell'articolo 3 quel secondo comma che dice: « La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero degli accennati prodotti ». Risulta a me, quantunque sia profano in materia, marmifera, che vi sono industrie marmifere in crisi. A quale scopo mira questo comma?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Solamente ad effettuare la norma fondamentale dell'imposta sull'entrata. L'imposta sull'entrata fa pagare l'imposta alla importazione nella stessa misura come si paga all'interno. Siccome si tratta qui di una aliquota diversa dalla aliquota normale, è necessario ripetere la frase, perché, altrimenti, si potrebbe applicare l'aliquota normale all'importazione; in tal caso noi daremmo motivo all'eventuale Stato estero interessato di esportare le proprie pietre e siccome siamo produttori di queste pietre, non abbiamo interesse che ciò avvenga. È proprio una ragione puramente tecnica.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, dopo questi chiarimenti, pongo in votazione l'articolo 3 già letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Gli atti e contratti afferenti le operazioni di escavazione, segatura, lavorazione e commercio dei marmi e delle altre pietre indicate nel precedente articolo sono soggetti alla registrazione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni, col pagamento della imposta fissa di registro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al titolo III, articolo 5:

TITOLO III.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA ENTRATA MEDIANTE CANONI RAGGUAGLIATI AL VOLUME DEGLI AFFARI

ART. 5.

Il contribuente tenuto a corrispondere l'imposta sull'entrata in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliati al volume degli affari è ammesso a rettificare la propria dichiarazione anche dopo la notificazione dell'accertamento dell'ufficio e la eventuale impugnativa avanti la commissione competente, fino al giorno fissato per la discussione del ricorso medesimo.

La accettazione della rettifica da parte dell'ufficio estingue il procedimento.

Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche per gli accertamenti in corso.

MANNIRONI. Vorrei proporre a quest'articolo un emendamento. Si dice ad un certo punto che il contribuente ha diritto a rettificare le dichiarazioni anche dopo la notificazione dell'accertamento dell'ufficio e la eventuale impugnativa avanti la commissione competente.

Desidererei sapere dal ministro se anche qui c'è il giudizio di secondo grado, perché in questa ipotesi vorrei proporre che il contribuente fosse ammesso a rettificare la sua dichiarazione anche dopo il giudizio della Commissione di prima istanza e prima che si pronunzi la Commissione di secondo grado, perché in questo modo mi pare che andiamo più incontro al contribuente nel senso che gli stimoliamo la sincerità e lo mettiamo in condizione di evitare ulteriori contestazioni, arrivando ad un concordato prima che venga deciso dalla commissione competente.

SCOCA, *Relatore*. Volevo fare una osservazione in un senso che si potrebbe ritenere opposto a quello dell'onorevole Mannironi.

Pregherei il ministro, se lo crede, di essere più severo nell'accogliere provvedimenti di questo genere. In altri termini, con questo articolo diciamo al contribuente: tu puoi rettificare la tua dichiarazione fino a che non va in contestazione. Qual'è la conseguenza? Se va, va. Il contribuente dichiara cento, ad esempio. Se l'ufficio approva, tutto va bene. Se l'ufficio non approva e dice mille, il contribuente rettifica e dice cinquecento. Arriviamo al punto opposto a quello che vuole arrivare con tutta la sua diligente opera il ministro; portare cioè il contribuente ad essere sincero nelle dichiarazioni.

Se la legge lascia al contribuente una scappatoia, mi sembra che non si arriverebbe alla mèta finale a cui si intende arrivare.

CAVALLARI. Mi associo a quanto ha osservato l'onorevole Scoca; anche perché questo articolo 5 mi sembra che abbia tutto il carattere di una amnistia, di una troppa benevolenza in questa materia. Pertanto mi dichiaro contrario a questo articolo 5.

BARBINA. Io invece mi trovo d'accordo con il collega onorevole Mannironi, nel senso che il contribuente debba avere la possibilità di rettificare la sua dichiarazione prima che avvenga una decisione definitiva da parte della Commissione.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

VANONI, *Ministro delle finanze*. Nella sostanza, io sono d'accordo con quanto hanno detto gli onorevoli Scoca e Cavallari; però debbo osservare che, attualmente, il contribuente che ha fatto la dichiarazione, può concordare con l'ufficio senza penalità entro un periodo di 60 giorni dalla dichiarazione. Se non fa il concordato entro questo periodo, qualunque sia l'accertamento dell'ufficio, è soggetto ad una penalità. Questa situazione ha reso estremamente difficili gli accertamenti, specialmente nei riguardi dei piccoli contribuenti, e la disposizione ha appunto lo scopo di rendere più rapido l'accertamento nei riguardi soprattutto dei piccoli contribuenti. Sono tuttavia d'accordo che, quando si fa una dichiarazione non esatta, questa debba portare ad una qualche penalità, e qui sono d'accordo, ripeto, con gli onorevoli Scoca e Cavallari.

Sto appunto cercando di sistemare tutta questa materia, attraverso un provvedimento che è allo studio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mannironi e Cavallari insistono nelle loro proposte?

MANNIRONI. Sono convinto delle ragioni esposte, perché il contribuente, purtroppo, è sempre riottoso, e di questo stato d'animo bisogna tener conto.

CAVALLARI. Anch'io debbo insistere, perché, quando il contribuente ha 60 giorni di tempo, mi sembra che sia già previsto un termine fin troppo ampio. Dare al contribuente anche la possibilità di rettificare le sue denunce, mi sembra eccessivo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Personalmente sono molto diffidente degli incontri personali fra l'ufficio ed il contribuente così come si verificano oggi. Preferisco che questo avvenga per iscritto; si sappia per iscritto che cosa pensa l'ufficio e che cosa pensa il contribuente. Ed è in base a ciò, cioè alla dichiarazione del contribuente che l'ufficio praticamente fa il suo accertamento ed il contribuente ha la possibilità di accettare o di controdechiare.

Se una norma risponde alla logica delle cose dovrebbe essere questa: che, nonostante la rettifica della dichiarazione, una penalità è da darsi lo stesso e questo è l'orientamento verso il quale vanno gli studi.

Quando stabiliamo che la penalità è erogata dall'ufficio sarà possibile accogliere l'idea che la rettifica dà luogo ad una diminuzione della penalità. Se mi sono indotto a questa norma è perché ho dovuto riconoscere che in questo momento il contenzioso ha un numero enorme di pratiche e ci vorrebbero diversi

anni per smaltire il lavoro arretrato. Ciò dipende dal fatto che la questione degli abbonamenti si è incominciata a fare per la prima volta nel 1947. Ci vorrà un po' di tempo perché i contribuenti si rendano conto della posizione fiscale in cui si trovano e del livello a cui debbono arrivare. Abbiamo un miglioramento di anno in anno in questa dichiarazione, ma abbiamo dietro di noi una notevole quantità di pratiche di contenzioso sospesa per diverse ragioni, principalmente quella con cui si cerca di venire incontro mediante l'articolo 6, cioè che la Commissione di fronte alle penalità o ritarda nel decidere o decide addirittura con una equità (sarà una equità?) che turba molto il rapporto tributario.

Queste Commissioni dicono: costui deve pagare oltre la tassa, la sopratassa pari all'imposta. Facciamo allora una media ed accertiamo quello che deve pagare. Il risultato pratico è che la sopratassa, all'incirca, corrisponde al 50 per cento della rispettiva cifra di affari.

E per questa difficoltà che ci sono gli articoli 5 e 6, ma anch'io sono d'accordo che chi rettifica la dichiarazione, rettifica qualche cosa che è obbligato a dire non esatta.

TROISI. Sono favorevole alla dizione dell'articolo 5. Penso che sui motivi rigorosamente giuridici dei colleghi debbano prevalere motivi di opportunità. Mi risulta come esperienza che c'è una enorme mole di contenzioso. Questo articolo 5 servirà a smaltirla; d'altra parte l'articolo lo metto in relazione anche con un'altra disposizione del disegno di legge che facilita la liquidazione delle posizioni passate, proprio per l'imposta sugli affari. Quindi sono favorevole. Con ciò si chiude la parentesi tumultuosa di vita che abbiamo recentemente vissuto.

SAGGIN. Mi pare che le preoccupazioni degli onorevoli Scoca e Cavallari possano essere tolte. C'è un inciso: « La accettazione della rettifica da parte dell'ufficio estingue il procedimento ».

Questo fa pensare che l'ufficio può ricevere la rettifica del contribuente. Se c'è questa possibilità da parte dell'ufficio, a maggior ragione l'articolo può rimanere così com'è.

CAVALLARI. Mi permetto di osservare che la successiva fase del procedimento contenzioso si basa sulla rettifica del contribuente, non sulla denuncia originaria, anche se questa rettifica non viene accettata. Quindi le cose cambiano ugualmente. L'ufficio può accettare la rettifica che vuole ed allora il procedimento viene estinto. Se è di contrario avviso, il procedimento continua ma sulla

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

base di quanto è stato denunciato nella rettifica e non in origine.

SAGGIN. Se la rettifica non viene accettata si continua la discussione sulla denuncia fatta inizialmente.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, qual'è la proposta concreta?

CAVALLARI. Non faccio nessuna proposta concreta; o per meglio dire, considero proposta concreta quella di votare contro l'articolo 5.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 5 già letto.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

« Quando l'entrata determinata dalla commissione provinciale, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente, questi incorre in una soprattassa pari alla metà dell'imposta sottratta all'Era-rio ed in una pena pecuniaria da lire 200 a lire 40.000.

Le stesse sanzioni si applicano quando, verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, la decisione della commissione distrettuale sia divenuta definitiva per mancata impugnazione avanti la commissione provinciale ».

CAVALLARI. Volevo far presente questo: già alla prima lettura del provvedimento l'articolo 6 mi ha dato l'impressione di essere un articolo che non bisognava approvare. Dopo l'approvazione dell'articolo 5 questa mia impressione si conferma di più. Il Ministro ha detto che siamo stati indotti ad approvare perché vi erano membri di Commissioni i quali di fronte alla severità di questo provvedimento adottavano un atteggiamento di compromesso nei riguardi anche del contribuente. Ora, questo può anche essere. Ma dal momento che abbiamo approvato l'articolo 5, il quale dà al contribuente tutta la possibilità di questo ravvedimento fruttuoso (non so se è fruttuoso per il contribuente o per lo Stato), dal momento che il contribuente può fino all'ultimo momento rettificare la denuncia, se diamo questa facilitazione nei riguardi di quei contribuenti che hanno dimostrato così scarso senso civico di non approfittare di questa nuova facilitazione nei loro riguardi, dobbiamo non solo non agevolare la loro posizione, ma aggravare il trattamento verso i contribuenti che dimostrano di evadere il fisco. Il trattamento mira a questo. Dopo l'approvazione dell'articolo 5 che lascia tutte le

possibilità al contribuente di rettificare la sua posizione, l'articolo 6 non ha ragion d'essere e da un punto di vista obiettivo e da un punto di vista morale.

SCOCA, *Relatore*. Mentre sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Cavallari per quanto riguarda l'articolo precedente, non sono d'accordo con le osservazioni che ha fatto su questo articolo 6 e le ragioni le ho già svolte. Sono contrario alle penalità eccessive, perché sono convinto che portano alla violazione della legge. Siccome questa norma è su questa linea, di rendere cioè sopportabili le penalità, e quindi di avviare l'applicazione della legge tributaria sul terreno della veridicità, ecco perché sono favorevole a questo articolo 6.

Aggiungo che qualche volta (siamo nel campo delle valutazioni e quindi c'è incertezza) il contribuente più degli altri è in grado di dire quanto ha guadagnato o a quanto ammonta una determinata entrata. Viceversa per quanto riguarda la decisione degli uffici siamo in un campo in cui non si può dire con precisione se gli uffici possano accertare quello che è esatto e quello che non è esatto. Quindi una certa elasticità forse è bene lasciarla.

Comunque a prescindere da questa considerazione, in base alla direttiva generale che per me dovrebbe essere seguita nella formazione delle nuove leggi tributarie, sono favorevole alle penalità che possono essere applicate. Pertanto dichiaro di essere favorevole alla riduzione della penalità stabilita in questo articolo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei spiegare all'onorevole Cavallari un motivo contingente per cui l'articolo 6 si deve approvare. Il motivo è questo: abbiamo una serie di ricorsi già passati alla Commissione mandamentale pendenti, accanto a quella provinciale e che corrono il rischio di subire la stessa sorte che hanno subito davanti alla Commissione mandamentale.

In secondo luogo — questa è una delle esperienze più probative che abbiamo e mi riallaccio a quanto ha detto l'onorevole Scoca — le penalità più gravi non servono assolutamente a niente, in materia fiscale. Vorrei dire che non servono a niente in generale in un paese come il nostro che sa che le grosse pene non trovano una concreta attuazione. È proprio l'esperienza che abbiamo fatto circa l'imposta sull'entrata. Questo criterio mi è stato fatto presente dai funzionari che, data l'esperienza fatta nei loro uffici, hanno osser-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

vato che se si vuole mantenere qualche probabilità che i nostri accertamenti siano accettati dalle Commissioni si debbono diminuire le penalità.

Mi pare che una penalità pari a quella che oggi è proposta, corretta dalla pena pecuniaria che ha un notevole *excursus* fra massimo e minimo, permette alla Commissione di colpire quei casi in cui si tratta veramente di tentativo di frode.

Richiamo l'onorevole Cavallari a considerare la realtà concreta di questi accertamenti. Non si tratta di grandi accertamenti, salvo limitati casi di grossi commercianti al minuto, ma in generale si tratta di medi e piccoli accertamenti in cui, mancando l'esperienza, esistono delle divergenze elevate fra la dichiarazione fatta dal contribuente e l'accertamento fatto dall'ufficio, divergenze così elevate che una volta portate davanti alla Commissione, la medesima si è trovata veramente a disagio nell'emettere la propria decisione, perché se avesse giudicato con obiettività ne sarebbe venuta fuori una tale imposta per il contribuente da essere da questo ritenuta insopportabile.

Ora, se questa è l'esperienza, dobbiamo avere il coraggio di dire che è preferibile una penalità limitata, ma effettivamente applicata, piuttosto che una penalità elevata e che poi si applichi in modo imperfetto.

CAVALLARI. Le parole dell'onorevole Ministro non mi hanno però molto convinto: sono d'accordo che le pene fiscali non debbano apportare eccessivo disagio ai fini della loro applicazione; tuttavia penso che, in base a un canone che riguarda tutti i delitti, le pene debbano essere proporzionate ai fatti a cui si riferiscono. Ma, nei riguardi del contribuente, che usufruisce già di tutte le facilitazioni di cui all'articolo 5, perché vogliamo eccedere con questo articolo 6? Per le ragioni suddette, voterò contro l'articolo 6.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo ministeriale:

(È approvato).

TROISI. Il fatto che si debba elevare automaticamente l'imponibile, com'è detto nel successivo articolo, mi sembra che potrebbe frustrare lo scopo che si prefigge il provvedimento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. In linea generale, noi riduciamo l'aliquota, ma l'imposta no.

PRESIDENTE. L'articolo 7 è così formulato:

« Per le entrate derivanti dalle vendite effettuate in locali aperti al pubblico ovvero ambulante e per quelle conseguite dai pubblici esercizi, per le quali l'imposta è dovuta nella misura normale del 3 per cento, come pure per le entrate conseguite dai professionisti e dagli esercenti arti e mestieri, quando l'imposta si corrisponde in abbonamento in base al volume degli affari, essa è stabilita nella misura del 2 per cento ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo al titolo IV, articolo 8:

TITOLO IV.

LIEVITO PER PANIFICAZIONE

« La facoltà prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata ivi contemplati, è estesa anche alle entrate derivanti dal commercio del lievito per panificazione ».

SCOCA, *Relatore*. Come ho prima accennato, dopo la parola « panificazione », propongo di aggiungere le parole « e del gas metano ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 con la modificazione proposta dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Salvo quanto disposto dal precedente articolo 5, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1950 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si approvano anche, senza modificazioni, le tabelle A e B, allegate al provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e della proposta di legge dei senatori Gavina e Bibolotti, approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti provvedimenti:

Proposta di legge dei senatori GAVINA e BIBOLOTTI:

« Abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, e del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, sull'applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio » (849):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Disegno di legge: Franchigia da dazio e da diritto di licenza di quintali 3.400.000 di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) 946):

A proposito di questo disegno di legge, debbo far presente che vi è stata una imperfezione nel risultato della votazione.

Risultano presenti e votanti 31 colleghi; hanno dato voto contrario al provvedimento 21, e questi 21 voti sono risultati sia nell'urna bianca sia in quella nera. Viceversa, per i voti favorevoli, è risultato che hanno dato voto favorevole nell'urna nera 10 colleghi e in quella bianca 9, il che vuol significare che un voto è andato disperso.

Circa il risultato della votazione, questo non presenta dubbi di sorta, perché in tutte e due le urne vi sono stati 21 voti contrari; l'unico dubbio, ripeto, è il risultato dei voti favorevoli, nel senso che non si sa se siano stati 9 oppure 10.

L'ultimo comma dell'articolo 103 del Regolamento della Camera così dispone: « Quando si verificassero irregolarità, e segnata-

mente se il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze, potrà annullare la votazione e disporre che sia tosto rifatta ».

Ora non mi sembra che questo sia il nostro caso, in quanto non vi è stato un numero di voti superiore ai votanti; ma solo la dispersione di un voto che, se la Commissione approva, riterrei di attribuire in più ai voti favorevoli.

(Così rimane stabilito).

Proclamo, quindi, il seguente risultato della votazione a scrutinio segreto del citato disegno di legge n. 946:

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	10
Voti contrari	21

(La Commissione non approva).

« Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (947):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	24
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Cassoni, Castelli Avolio, Cavallari, Cavinato, Corbino, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Guggenberg, La Malfa, Longoni, Minella Angiola, Nicoletto, Nitti, Pecoraro, Petrilli, Proia, Saggin, Scarpa, Scoca, Tarozzi, Tremelloni, Troisi, Turaturi, Vicentini Rodolfo, Walter e Zerbi.

La seduta termina alle 13.